

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 044/CSA (2017/2018)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 023/CSA– RIUNIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017

#### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

#### **1. RICORSO DELLA SOCIETA' HELLAS VERONA FC SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP HELLAS VERONA/AVELLINO DEL 13.8.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 17.8.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Hellas Verona/Avellino, disputato in data 13.8.2017 e valevole per la Coppa Italia, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla Hellas Verona F.C. S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società") la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00, per aver i suoi sostenitori - sistemati nel settore centrale della Tribuna superiore est e riconducibili alla tifoseria normalmente occupante la Curva sud, settore rimasto chiuso in occasione della gara in questione in esecuzione del provvedimento del Giudice sportivo della LNPA (Com. Uff. n. 111 del 3.5.2017) - *"intonato più volte, prima e nel corso della gara, cori comportanti offesa, denigrazione ed insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei sostenitori della società Avellino"*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sostiene, in primo luogo, che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, in quanto non sarebbe stato soddisfatto il requisito della percettibilità dei cori oggetto di contestazione in tutta o nella maggior parte dello stadio, dal momento che, secondo quanto risulterebbe dalla relazione dei collaboratori della Procura Federale, tali cori sarebbero stati intonati da soli 400/450 spettatori, pari al 12/15% dei presenti.

La Società, inoltre, nel merito, rileva come (i) il collaboratore della Procura Federale Sig. Giorgio Cingarlini sarebbe incompatibile ad essere assegnato a gare della Hellas Verona in ragione dell'"intolleranza" mostrata nei confronti dei tifosi veronesi appartenenti alla Curva sud nel corso del periodo temporale in cui ricopriva la carica di sostituto commissario Digos responsabile squadra tifoseria Hellas Verona; (ii) non sarebbe stata comminata alcuna sanzione nei confronti della squadra avversaria nonostante i cori con i quali è stata apostrofata la tifoseria veronese da parte dei sostenitori dell'Avellino; (iii) i cori oggetto di contestazione non sarebbero stati uditi dall'arbitro e dai suoi assistenti, in quanto non evidenziati nei rispettivi referti, così come nulla sarebbe stato rilevato dal Funzionario Responsabile dell'Ordine Pubblico.

Pertanto, la Società - evidenziando, altresì, come la stessa svolga quotidianamente attività di sensibilizzazione della propria tifoseria, condannando ogni forma di discriminazione - chiede la riduzione dell'ammenda irrogata al minimo edittale.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 7 settembre 2017, per la Società è presente l'Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni di cui al relativo ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come i cori intonati dalla tifoseria della Hellas Verona non solo hanno natura discriminatoria, ma devono essere ritenuti concretamente ed effettivamente offensivi. Tali cori, invero:

- (i) erano costituiti da espressioni oggettivamente offensive;
- (ii) erano provenienti da un settore specifico, la Tribuna superiore est, in cui erano ubicati i sostenitori veronesi;
- (iii) sono stati percepiti da tutti i collaboratori della Procura Federale, all'interno del recinto di giuoco.

Inoltre, la Corte precisa che, ai fini della valutazione dei cori della tifoseria veronese, il numero esatto dei sostenitori responsabili deve essere ritenuto del tutto irrilevante: ciò detto in ragione della circostanza per cui – secondo giurisprudenza costante di questa Corte – il criterio principale da prendere in considerazione per la decisione di casi come quello oggetto del presente procedimento è la percezione effettiva dei cori all'interno dello stadio, criterio che, nel caso di specie, deve necessariamente essere ritenuto soddisfatto, atteso che i predetti cori sono stati percepiti dai collaboratori della Procura Federale collocati su tutto il recinto di giuoco.

Irrilevanti, ai fini della decisione, sono poi tutte le altre difese presentate dalla Società nel proprio ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

### **2. RICORSO DEL CALCIATORE DIONISI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/FROSINONE DEL 26.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 19 del 29.8.2017)**

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- **Vista** l'impugnata delibera del Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 29.8.2017, con la quale è stata inflitta al calciatore Federico Dionisi, tesserato con la Società Frosinone, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in seguito alla gara Pro Vercelli/Frosinone del 26.8.2017 *“per avere, al 12° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata al petto ed un calcio ad una gamba, un calciatore della squadra avversaria”*;

- **Esaminato** il reclamo presentato in data 1.9.2017, proposto dal predetto calciatore e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- **Appurato che** nel rapporto del direttore di gara, Signor Lorenzo Illuzzi, si registra testualmente che al minuto dodicesimo del secondo tempo “il Sig. Dionisi Federico, n. 11 del Frosinone, colpiva con una manata al petto e poi con un calcio allo stinco un avversario, con il gioco in svolgimento in altra zona del campo rispetto al pallone”;

- **Tenuto conto che** nel reclamo il calciatore puntualizza come nel corso della gara giocatori e dirigenti della squadra avversaria, per come risulta anche dal rapporto del direttore di gara, lo avevano ripetutamente insultato e provocato, in particolare il calciatore Legati della Pro Vercelli, di talché all'ennesima provocazione indirizzatagli da quest'ultimo, egli aveva reagito limitandosi a colpirlo con una “manata al petto” ed una “blanda pedata ad una gamba”, in entrambi i casi senza alcuna conseguenza lesiva a carico del “difensore piemontese” (i virgolettati sono tratti dal reclamo del calciatore), sicché la decisione del Giudice sportivo si manifesta sproporzionata e la sanzione decisamente incongrua;

- **Constatato che** la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore reclamante ha indubbiamente realizzato una azione violenta nei confronti dell'avversario indirizzando colpi con i propri arti (mani e piede) che raggiungevano al corpo (petto e gamba) l'avversario, peraltro senza che possa dubitarsi circa la volontarietà del comportamento atteso che il gioco, nel momento in cui è stata posta in essere l'azione, non si svolgeva nelle vicinanze dei due calciatori protagonisti, poiché il pallone si trovava in altra parte del campo di gioco.

- **Puntualizzato che**, le due circostanze segnalate dal reclamante al ricorrere delle quali, ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l'azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, escludendosi il profilo della violenza per mancanza di conseguenze fisiche subite dall'avversario e valorizzandosi il contesto delle provocazioni indirizzate nel corso della gara all'indirizzo del reclamante, non possono costituire né una scriminante né una esimente, neppure parziale, in ordine alla gravità dell'evento e alla violenza del fatto, per come registrati dal direttore di gara nel proprio rapporto e fatti propri dal Giudice sportivo nel provvedimento sanzionatorio;

- **Ritenuto quindi che**, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione inflitta al reclamante, per come è documentalmente dimostrato, cosicché il reclamo va respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Dionisi Federico.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 14 novembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio